

PER I NOSTRI GUARDAPESCA

Allegato: Regolamentazione di lavori in alveo (quali l'estrazione di sedimenti o lavori che comprendono l'utilizzo di mezzi meccanici)

**Nota per l'Unione Pesca Alto Adige
a cura di Andrea Ragazzoni, Ufficio Caccia e Pesca, Provincia Autonoma di Bolzano**

Riferimenti legislativi riguardante l'articolo pubblicato in "La Pesca in Alto Adige" (dicembre 2014).

a) Di carattere penale

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Individuazione dei beni paesaggistici
Articolo 136

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
Articolo 142

Aree tutelate per legge

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, (= acque pubbliche) e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.

Articolo 181

Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa

1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici e' punito con le pene previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. (= Art. 44 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

Art. 44 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:

a) l'ammenda fino a 20.658 euro (114) per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire; (115)

b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 10.328 a 103.290 euro (114) nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione

Articolo 253. codice procedura penale

1. L'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti.
2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.
3. Al sequestro procede personalmente l'autorità giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto.
4. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.

Art 354 codice procedura penale. Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro.

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato [c.p.p. 348] prima dell'intervento del pubblico ministero.
2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti [c.p.p. 253].

b) di carattere amministrativo

Legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2 - Valutazione ambientale per piani e progetti

Art. 5 La Conferenza di servizi in materia ambientale, di seguito denominata Conferenza, esprime pareri e rilascia autorizzazioni ambientali nelle seguenti materie:

1. acque;
2. aria;
3. inquinamento acustico;
4. rifiuti;
5. natura;
6. paesaggio;
7. pesca;
8. risorse idriche;

9. vincoli idrogeologici forestali.

Alla Conferenza, che è presieduta dal presidente o dalla presidente del Comitato ambientale, partecipano i direttori o le direttrici degli uffici provinciali, o loro delegati, competenti a valutare i singoli progetti ai sensi delle normative vigenti nelle materie indicate al comma 1.

Art. 28 (Ambito di applicazione)

Per le attività nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, esentate dalle procedure previste dai titoli III e IV ma soggette, in base alla normativa vigente, a **più di due approvazioni**, autorizzazioni o pareri da parte dell'amministrazione provinciale, si applica la procedura di approvazione cumulativa

Art. 29 (Procedura di approvazione cumulativa)

(1) Il comune trasmette all'Agenzia (provinciale per l'ambiente) i progetti di cui all'articolo 28, corredati degli allegati previsti dalla normativa vigente. Ove il progetto sia soggetto a concessione edilizia, la documentazione deve essere integrata dal parere della commissione edilizia. I progetti di interesse provinciale vengono presentati direttamente all'Agenzia.

(2) L'Agenzia accerta a quali autorizzazioni, pareri, visti e nulla osta andrà sottoposto il progetto e indice la Conferenza di cui all'articolo 5.

(3) La Conferenza si pronuncia sul progetto con parere vincolante, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento degli allegati progettuali completi, e ne comunica l'esito al committente.

(4) Tale parere sostituisce a tutti gli effetti ogni altra autorizzazione, parere, visto o nulla osta sul progetto previsti dalla vigente normativa nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1.

(5) Il parere espresso dalla Conferenza ha una validità di 5 anni. Su richiesta motivata del committente la validità può essere prorogata di ulteriori 2 anni.

LEGGE 28 febbraio 1985, n. 47.

Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero sanatoria delle opere edilizie

Art. 4.

(Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia) Il sindaco esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nella concessione o nell'autorizzazione. Il sindaco, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui alle leggi 1° giugno

1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni, il sindaco provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma, qualora sia constatata dai competenti uffici comunali, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al primo comma, **il sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori, ...**

L.P. 9 giugno 1978, n. 28,

Art. 14, comma 1

L'esecuzione di lavori e la realizzazione di opere ed impianti di qualsiasi genere sulle e nelle acque da pesca e di derivazioni d'acqua con utilizzazioni superiori a cinque litri al secondo, lo svasso e lo sgombero del ghiaccio dei laghi artificiali nonché l'estrazione di materiale, che possono danneggiare o pregiudicare i pesci o la piscicoltura, devono essere comunicati almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori all'ufficio provinciale competente per la pesca. Quest'ultimo, entro i 20 giorni successivi alla data di ricevimento di questa comunicazione, può impartire prescrizioni inerenti alle misure da adottare a tutela della fauna ittica e bentonica, i termini per l'esecuzione dei relativi lavori, nonché il risarcimento dei danni temporanei e permanenti da effettuarsi, per quanto auspicabile, mediante immissioni di pesce o interventi migliorativi a favore del biotopo acquatico. La presente disposizione non si applica in caso di svassi per fare defluire portate di piena.

Art. 14, comma 3,

L'autorizzazione deve essere comunicata all'acquicoltore interessato, che deve in ogni caso essere avvisato per iscritto almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

L.P. 12 luglio 1975, n. 35

(1) È istituita l'Azienda speciale per la regolazione dei corsi di acqua e la difesa del suolo chiamata a provvedere nell'ambito territoriale della Provincia all'esecuzione in economia, ai sensi dell'articolo 67 del regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350, delle opere di sistemazione dei bacini montani classificati a norma del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, come precisato al successivo articolo 8, nonché le opere idrauliche ai sensi del T.U. 25 luglio 1904, n. 523, di competenza provinciale, a meno che per motivi di ordine tecnico- amministrativo la Giunta provinciale non disponga l'esecuzione delle opere stesse in forma indiretta, mediante appalto. Le opere suddette sono eseguite a cura e spese della Provincia, che vi provvede con fondi stanziati nel proprio bilancio. Gli interventi operativi non comprendono né la raccolta o lo smaltimento delle acque piovane relativi ad opere di urbanizzazione, né i lavori di cui agli articoli 12 e 64 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523.2)

(2) Previa intesa fra gli organi competenti dell'Amministrazione provinciale può altresì essere affidata all'Azienda l'esecuzione delle opere di bonifica idraulica di cui al R.D. 13 febbraio 1933, n. 215

Legge 9 gennaio 1977, n.9,

Art. 2, comma 3: se la violazione è commessa dal/dalla rappresentante legale o dal/dalla dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore/un' imprenditrice nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore/l' imprenditrice è obbligato/a in solido con l'autore/l' autrice della violazione al pagamento della somma da questo/a dovuta.

L. 24.Novembre 1981, Nr. 689

Art. 5, comma 1, Concorso di persone: Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.